

REGOLAMENTO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' NEGOZIALE

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI

Approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 4 in data 18.01.2017

Art. 1

Fonti normative

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come recentemente modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13-01-2016 *Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”* e Allegati

Nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0031732.25-07-2017 *Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588*

Art. 2

Legenda

AdG: Autorità di Gestione

Linee Guida AdG: Nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0031732.25-07-2017 *Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588*

M.E.P.A.: Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

N.C.C.P.: Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 testo coordinato con correttivo appalti)

OdA: Ordine di Acquisto

RdO: Richiesta di Offerta; le pubbliche amministrazioni hanno la possibilità di condurre un confronto competitivo tra più operatori abilitati sul MePA richiedendo ai fornitori delle offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze e aggiudicando la gara al miglior offerente

Art. 3

Procedura di affidamento diretto senza preventivi

< 40.000,00 €

L’operatore economico, in assenza di apposita convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A., può essere individuato direttamente con provvedimento del dirigente scolastico, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione. La stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente. Nel caso di acquisizione del bene/servizio tramite M.E.P.A. , la stazione appaltante procederà con OdA.

Cfr. art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 testo coordinato con correttivo appalti;

Art. 4

Procedura di affidamento diretto previa comparazione di almeno tre offerte

< 40.000,00 €

Nel caso di gestione fondi PON/FESR, per assolvere ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, la stazione appaltante individuerà almeno tre 3 ditte tramite avviso da pubblicare sul sito web dell’Istituzione Scolastica (manifestazione di interesse). Nel caso di acquisizione del bene/servizio tramite M.E.P.A., la stazione appaltante procederà con RdO.

Cfr. *Linee guida AdG*

Art. 5

Procedura negoziata semplificata lavori, beni, servizi

≥ 40.000,00 < sotto soglia

Per l'affidamento di lavori, beni e servizi di valore superiore a 40.000,00 euro e inferiore a:

- a) € 150.000,00 euro in caso di lavori,
- b) € 135.000,00 euro in caso di servizi/forniture

in assenza di apposita convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A., la stazione appaltante consulta almeno:

- a) dieci operatori economici per i lavori;
- b) cinque operatori economici per i servizi e le forniture.

Gli operatori economici sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Nell'avviso sarà indicato il numero delle ditte che saranno invitate a presentare la loro offerta e i criteri di selezione nel rispetto del principio di rotazione. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta.

Nel caso di acquisizione del bene/servizio tramite M.E.P.A., la stazione appaltante procederà con RdO.

Cfr. art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 testo coordinato con correttivo appalti

Cfr. art. 216, comma 9, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 testo coordinato con correttivo appalti

Art. 6

Procedura negoziata semplificata lavori

≥ 150.000,00 < sotto soglia

Per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00, in assenza di apposita convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A., la stazione appaltante consulta almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Nell'avviso sarà indicato il numero delle ditte che saranno invitate a presentare la loro offerta e i criteri di selezione nel rispetto del principio di rotazione. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta.

Cfr. art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 testo coordinato con correttivo appalti

Cfr. art. 216, comma 9, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 testo coordinato con correttivo appalti

Art. 7

Procedure ordinarie

sopra soglia

Per l'affidamento di lavori, beni e servizi sopra soglia:

- a) € 1.000.000,00 euro in caso di lavori,
- b) € 135.000,00 euro in caso di servizi/forniture

si espletano obbligatoriamente le procedure ordinarie ovvero:

1. procedura aperta (N.C.C.P. art. 60);
2. procedura ristretta (N.C.C.P. art. 61);
3. procedura negoziata (N.C.C.P. artt. 62-63);
4. dialogo competitivo (N.C.C.P. art. 64);
5. partenariato per l'innovazione (N.C.C.P. art. 65)

Art. 8

Procedura negoziata con o senza bando di gara

La procedura negoziata prevede la pubblicazione di un bando di gara. L'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è limitato ai casi espressamente previsti dalla legge.

Cfr. art. 61 co. 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 testo coordinato con correttivo appalti

Cfr. art. 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 testo coordinato con correttivo appalti

Art. 9

Convenzioni Quadro Consip S.p.A.

Fermo restando che le stazioni appaltanti possono scegliere per la stipula dei contratti una delle modalità sopra descritte, rimane comunque l'obbligo di effettuare l'acquisto in Convenzione Quadro Consip, qualora risultino convenzioni attive per quella categoria merceologica.

Nel caso in cui vi sia una Convenzione attiva, ma la stessa non risulti idonea a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica per "mancanza di caratteristiche essenziali", vige la necessità di rispettare la previsione di cui l'art. 1, comma 510, della Legge di Stabilità 2016, in base alla quale le Istituzioni Scolastiche possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti.

Cfr. articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Cfr. articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012

Art. 10

Obbligatorietà M.E.P.A.

Per le Istituzioni Scolastiche non ricorre l'obbligo di acquisire lavori, beni e servizi tramite M.E.P.A. Tuttavia la legge di stabilità 2016 ha previsto, per la categoria merceologica relativa ai *servizi e ai beni informatici*, l'obbligatorietà di utilizzazione degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, *MePA*, sistema dinamico di acquisizione) o da altri soggetti aggregatori, come ad esempio centrali di committenza attive nella regione ove si trova la sede dell'Istituzione Scolastica, lasciando alle stazioni appaltanti facoltà di scelta dello strumento di acquisizione più idoneo a soddisfare le loro esigenze specifiche e tecniche, come peraltro confermato dalla legge di bilancio 2017.

Cfr. legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), art. 1, comma 512

Cfr. legge 11 dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017), art.1, comma 419

Art. 11

Determina a contrarre

La determina a contrarre deve contenere, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. Qualora la stazione appaltante non proceda per affidamento diretto ma per procedura negoziata o procedura ristretta con comparazione di più offerte, nella determina a contrarre va indicato anche il criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa o minor prezzo).

Cfr. art. 32, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 testo coordinato con correttivo appalti

Cfr. artt. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 testo coordinato con correttivo appalti

Art. 12

Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'offerta può avvenire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o con il criterio del minor prezzo. Il criterio del minor prezzo può essere previsto solo per i casi espressamente indicati dalla legge e deve essere adeguatamente motivato.

Cfr. art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 testo coordinato con correttivo appalti

Art. 13

Valore dell'appalto

Ai fini dell'individuazione della tipologia di procedura da espletare, è fondamentale che il calcolo del valore dell'affidamento sia svolto con le modalità prescritte dalla normativa, con particolare riferimento all'art. 35 del Codice, il quale prevede tra l'altro che:

- il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'Istituzione Scolastica – stazione appaltante;
- il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara;

- la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee;
- un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino (c.d.divieto di frazionamento artificioso) (ad esempio diversa merceologia dei beni, ditte produttrici/fornitrici diversificate, ecc.);
- Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento in cui l'Istituzione Scolastica avvia la procedura di affidamento del contratto.

Art. 14

Avviso di manifestazione di interesse

Qualora la fornitura sia finanziata da fondi PON/FESR oppure nel caso di procedura negoziata semplificata, la stazione appaltante assicura sempre che le indagini di mercato avvengano nel rispetto del principio di pubblicità (anche qualora la procedura avvenga tramite MEPA), scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. In particolare, la stazione appaltante pubblica almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'indagine, un avviso sul proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti". E' fatta salva la facoltà di ridurre il suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso indica l'oggetto e il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del futuro contratto, i requisiti di carattere generale, di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, e requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali, di cui all'art. 83 del citato decreto legislativo, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la scuola – stazione appaltante. Cfr. art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 testo coordinato con correttivo appalti; Cfr. *Linee Guida AdG* (paragrafo *Indagine di mercato o consultazione di elenchi*)

Art. 15

Criteri di scelta degli operatori economici

I criteri di scelta degli operatori economici da invitare a presentare la propria offerta saranno stabiliti di volta in volta dalla dirigenza scolastica in base alla categoria merceologica da acquistare. Nello stabilire i suddetti criteri, la dirigenza si atterrà alle seguenti linee-guida:

- i requisiti soggettivi (esempio certificazioni di qualità) non possono generare punteggio;
- eventuali limiti di fatturato possono essere chiesti rispettando il criterio di proporzionalità all'appalto stesso;
- non possono essere valutati eventuali servizi e/o forniture pregresse con questa Istituzione Scolastica;
- può invece essere valutata l'esperienza pregressa maturata con altre Istituzioni Scolastiche o Pubbliche Amministrazioni;
- il criterio della viciniorità, se previsto, deve essere motivato (esempio per consegna di beni facilmente deteriorabili come derrate alimentari, garantire assistenza *on site* entro 24 ore dalla comunicazione di guasto...).

Gli operatori economici devono possedere i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali. In generale, a titolo esemplificativo, sono requisiti di:

- a) idoneità professionale: iscrizione presso CCIAA o altro albo;
- b) capacità economica e finanziaria: dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie, o un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) capacità tecniche e professionali: attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

L'Istituzione Scolastica è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti.

Se non è possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la scuola può procedere al sorteggio, debitamente pubblicizzato nell'avviso dell'indagine di mercato o nell'avviso di costituzione dell'elenco, indicando la data e il luogo di espletamento del sorteggio. L'esclusione va comunicata ai candidati: cfr. N.C.C.P. art. 76 co. 5 lett. b)

Art. 16

Lettera di invito

La stazione appaltante invita contemporaneamente e tramite PEC tutti gli operatori economici selezionati.

L'invito deve contenere:

1. oggetto della prestazione;
2. codici: CIG/CUP/Codice Univoco Ufficio;
3. RUP (Responsabile Unico del Procedimento), cfr. N.C.C.P. art. 31 co. 2;
4. l'operatore economico non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 N.C.C.P. e deve possedere i requisiti di cui all'art. 83 N.C.C.P. da dichiarare mediante anche autocertificazione; tali requisiti e le capacità richiesti sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione (N.C.C.P. art. 83 co. 2);
(per gli acquisti in MEPA non vanno richieste le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale);
5. richiedere i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (N.C.C.P. art. 95 co. 10); tali costi non vanno chiesti nel caso di procedura MEPA (cfr. Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni – MEPA – Procedura di Acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso pag. 20);
6. prevedere almeno trenta giorni: termine minimo per la presentazione delle offerte da parte dei candidati (N.C.C.P. art. 79 co. 1 e art. 61, co. 3); il termine può essere ridotto a dieci giorni nei casi previsti (N.C.C.P. art. 61, co. 4-5-6); il termine minimo di trenta giorni deve essere superiore qualora le offerte debbano essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara (N.C.C.P. art. 79 co. 2)
7. periodo di tempo in cui l'offerta rimane vincolante per il concorrente (la norma prevede 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione);
8. in caso di forniture, indicare la qualità dei materiali:
 - Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati;
 - Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;
 - Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul materiale. È ammessa l'apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile l'apposizione diretta sul componente;
9. relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali quali attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio (personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici), per gli affidamenti di qualunque importo, chiedere all'operatore economico la certificazione che l'apparecchiatura rispetta i criteri stabiliti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (cfr. Comunicazione della Commissione Europea "Politica integrata dei prodotti, sviluppare il concetto di ciclo di vita ambientale" – COM2003 302; cfr. Legge 296/2006 – legge finanziaria 2007 - art. 1 comma 1126; cfr. Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), adottato con il D.I. 11 aprile 2008 – G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008 – e aggiornato con Decreto 10 aprile 2013 – G.U. n. 102 del 3 maggio 2013):
 - attrezzatura a ridotto consumo energetico;
 - apparecchiatura caratterizzate da basse emissioni sonore;
 - apparecchiatura le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE;
 - attrezzatura a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCDcfr. N.C.C.P. art. 34
10. i tempi per l'approvazione definitiva della proposta di aggiudicazione (N.C.C.P. art. 33 co. 1);
11. la possibilità di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (N.C.C.P. art. 95 co. 12) ovvero di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se ritenuta congrua;
12. criterio di aggiudicazione: 1) offerta economicamente più vantaggiosa 2) prezzo più basso

(nel caso venga previsto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indicare che in caso di parità di punteggio si procede con rilancio: un regio decreto prevedeva il rilancio davanti a candela vergine, il Consiglio di Stato ha definito obsoleto questo metodo);

13. termine entro cui si procede alla stipula del contratto, dopo l'aggiudicazione definitiva;
 14. tempi per la fornitura, dalla stipula del contratto;
 15. accettazione delle condizioni particolari di fornitura (non va richiesta nel caso di RdO nel MEPA).
 16. importo a base d'asta;
 17. quinto d'obbligo ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010;
 18. modalità di pagamento;
 19. prevedere una eventuale garanzia provvisoria (non è obbligatoria) per la partecipazione alla procedura (N.C.C.P. art. 93);
 20. prevedere obbligatoriamente una garanzia definitiva (N.C.C.P. art. 103);
 21. la misura delle penali;
 22. obblighi di tracciabilità (art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010);
 23. clausole di sospensione, risoluzione, recesso del contratto (si ricorda che vige il divieto di proroga: cfr. art. 6 co. 2 L. 24 dicembre 2003 n. 537 e ss.mm.ii. (art. 23 L. 18 aprile 2005, n. 62);
 24. clausola di riservatezza (D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.);
 25. definizione delle controversie
- Alla lettera di invito vanno allegati:
- a) il capitolato d'oneri;
 - b) il disciplinare di gara (RdO);
 - c) lo schema di contratto se predisposto.

Art. 17

Commissione di gara

Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (N.C.C.P. art. 77 co. 7), il Dirigente scolastico nomina la Commissione di gara (numero dispari di commissari, non superiore a cinque) se il criterio adottato è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ai dipendenti pubblici non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante. I commissari nominati, al momento dell'accettazione dell'incarico, dichiarano l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione (N.C.C.P. art. 77 co. 9).

I membri della Commissione, per incompatibilità, non possono essere il progettista e il collaudatore, né il D.S. in quanto R.U.P., né il D.S.G.A. in quanto cura l'istruttoria.

Art. 18

Responsabile Unico del Procedimento

Se l'aggiudicazione delle offerte avviene con il criterio del prezzo più basso, il R.U.P. è il Dirigente Scolastico, non si procede con la nomina della Commissione.

In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso lo scostamento tra le caratteristiche a base della gara e l'offerta è riscontrabile esclusivamente in sede di esecuzione quale inadempienza contrattuale; ove dall'esame della documentazione fornita dal concorrente si evinca la non conformità ai requisiti tecnici minimi, l'offerta va esclusa già in sede di gara.

Il R.U.P. controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente a:

Direttore dei lavori	per i lavori
Direttore dell'esecuzione del contratto	per i servizi e le forniture

Cfr. N.C.C.P. art. 102 co. 1

Art. 19
Sedute di gara

Entro sette giorni a partire dalla scadenza per la presentazione delle offerte, vanno invitati all'apertura delle buste via PEC (se procedura cartacea) o mediante MEPA (se procedura elettronica) gli operatori che hanno risposto alla RDO.

Le sedute sono tenute in forma pubblica, ad eccezione delle sedute di valutazione delle offerte tecniche (che costituiscono il vero e proprio confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati ed invitati), e le relative attività devono essere verbalizzate.

Art. 20
Mancata aggiudicazione

Le stazioni appaltanti possono non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (N.C.C.P. art. 95 co. 12); tale decisione dovrà essere sorretta da un'adeguata e congrua motivazione, pena l'illegittimità della stessa. La non aggiudicazione va comunicata agli interessati (N.C.C.P. art. 76 co. 5 lett. c)).

Art. 21
Aggiudicazione provvisoria

L'aggiudicazione del servizio/fornitura deve essere effettuata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, esigenze sociali, tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico (N.C.C.P. art. 30).

L'aggiudicazione può essere effettuata sulla base di due criteri: 1) criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 2) criterio del prezzo più basso (scelta effettuata dal RUP e motivata in determina).

La seduta della Commissione è pubblica per l'apertura delle busta amministrativa, privata per l'apertura della busta tecnica e offerta economica e attribuzione dei punteggi; nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (N.C.C.P. art. 95 co. 10).

Si ravvisa l'opportunità di dare evidenza pubblica, con pubblicazione in formato tabellare sul sito web della scuola, dell'aggiudicazione provvisoria con l'indicazione del 1° e 2° aggiudicatario.

L'obbligatorietà di pubblicazione si evince dall'art. 14 comma 7 del DPR 275/99 (prevede un tempo di 15 giorni per le graduatorie provvisorie). I tempi dell'aggiudicazione provvisoria sono decisi dall'Amministrazione (N.C.C.P. art. 33 co. 1). Non si procede alla pubblicazione nel caso non ci sia graduatoria (un solo offerente).

Si ravvisa l'opportunità di comunicare agli interessati l'aggiudicazione provvisoria, anche se non espressamente previsto dal Codice dei Contratti, per due differenti ragioni: 1) la possibilità di modificare il provvedimento di aggiudicazione provvisoria in autotutela a seguito di comunicazioni dei concorrenti; 2) la possibilità di procedere ai controlli previsti dall'ordinamento.

Art. 22
Verifica dei requisiti

La stazione appaltante è sempre tenuta a fare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale esclusivamente nei confronti del soggetto aggiudicatario della singola RDO, sia che la procedura sia stata espletata in MEPA sia che sia stata espletata in formato cartaceo.

La verifica dei requisiti generali si effettua mediante acquisizione delle certificazioni di cui al N.C.C.P. art. 83 comma 3 (requisiti di idoneità professionale):

a) certificato di iscrizione alla camera di commercio o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali (visura camerale on line);

e art. 86 comma 2 (verifica che non sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 1-2-3-4):

b) certificato del casellario giudiziario;

c) certificazione di regolarità fiscale rilasciata dalla Agenzia delle Entrate competente (PEC all'agenzia di Bassano);

d) certificazione di regolarità contributiva (DURC)

e di cui all'art. 80 comma 5:

- e) assenza di stati di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o su eventuali procedimenti in corso: TRIBUNALE CIVILE dove ha sede legale la società
- f) assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato ex art. 39 del DPR 313/2002: presso PROCURA DELLA REPUBBLICA
- g) ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 17 della Legge 68/99: presso la PROVINCIA di sede della società (Centro per l'Impiego)

Se nella lettera di invito è stato previsto il possesso di determinati requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, la stazione appaltante procede con la verifica anche dei suddetti requisiti (N.C.C.P. art. 36 co. 5). Tali requisiti e le capacità richiesti sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione (N.C.C.P. art. 83 co. 2). Le certificazioni da richiedere sono quelle indicate da:

h) N.C.C.P. art. 86 commi 4 e 5 (allegato XVII):

A) Verifica Equitalia

Prima di procedere con la liquidazione della spesa, il decreto Ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40 concernente le modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede:

i) verifica Equitalia per acquisti > 10.000,00 €

L'esclusione va comunicata agli offerenti esclusi: cfr. N.C.C.P. art. 76 co. 5 lett. b)

Art. 23

Ricorsi

Il tempo necessario per l'acquisizione dei ricorsi (dall'aggiudicazione provvisoria all'aggiudicazione definitiva) è stabilito dalla stessa stazione appaltante ed indicato nella lettera di invito (N.C.C.P. art. 33 co. 1). Qualora la stazione appaltante non abbia stabilito un termine, il N.C.C.P. fissa questo termine a 30 giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti. E' comunque opportuno prevedere almeno 15 giorni (cfr. art. 14 comma 7 del DPR 275/99).

Art. 24

Aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione definitiva forma oggetto di una apposita determina dirigenziale e contiene almeno le seguenti informazioni: oggetto e valore del contratto; i nomi degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta; il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta; se ricorre il caso, le ragioni per le quali l'istituzione scolastica non è pervenuta ad alcuna aggiudicazione definitiva.

cfr. PON *Linee guida dell'AdG* pag. 17

L'aggiudicazione definitiva va comunicata agli interessati.

Cfr. art. 76 co. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 testo coordinato con correttivo appalti

La stazione appaltante ha l'obbligo di pubblicare con cadenza semestrale gli elenchi dei provvedimenti adottati dai dirigenti con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente.

Cfr. art. 23 D. Lgs 33/2013

Art. 25

Stipula del contratto

Il termine dilatorio di 35 giorni (stand still) dall'aggiudicazione definitiva alla stipula del contratto non è più previsto per l'affidamento diretto e la procedura negoziata sotto soglia (N.C.C.P. art. 32 comma 10 lett. b)), mentre continua a trovare applicazione per i contratti sopra soglia (N.C.C.P. art. 32 comma 9).

Il contratto deve essere stipulato entro 60 giorni – oppure entro altro termine stabilito nella lettera di invito – da quando è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva (N.C.C.P. art. 32 comma 8).

Per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (N.C.C.P. art. 32 co. 14).

Per gli affidamenti di importo superiore a € 40.000,00 il contratto, a pena nullità, è stipulato in una delle seguenti modalità: a) atto pubblico notarile informatico; b) in modalità elettronica; c) in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della stazione appaltante d) scrittura privata.

La data di avvenuta stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 76 co. 5 lettera a) (N.C.C.P. art. 76 co. 5 lett. d)).

Art. 26

Diritto di accesso

Il diritto di accesso rimane disciplinato dagli artt. 22 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241
Cfr. N.C.C.P. art. 53

Art. 27

Osservatorio dell'A.N.A.C.

Per i contratti di importo pari o superiore ai 40.000,00 euro, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Osservatorio i dati relativi all'intero ciclo degli appalti (per come riportati all'art. 7 comma 8 del D. Lgs 163/2006, in combinato disposto con i Comunicati del Presidente AVCP del 29/04/2013, del 22/10/2013 e del 4/4/2008)

Art. 28

Controllo dei livelli di qualità

L' accettazione dei materiali viene fatta sulla base del controllo quantitativo e qualitativo.
Cfr. N.C.C.P. art. 101 comma 3

Art. 29

Collaudo

I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Cfr. N.C.C.P. art. 102 co. 2

Il collaudo finale o la verifica di conformità deve aver luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi di particolare complessità.

Cfr. N.C.C.P. art. 102 co. 3

Il Dirigente scolastico nomina un collaudatore singolo o una commissione di collaudo selezionati tra:

- a) il personale interno;
- b) il personale interno ad altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima);
- c) esperti esterni.

Il personale selezionato deve possedere i requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, oltre ad adeguata competenza tecnica.

Cfr. N.C.C.P. art. 102 co. 6

Non può essere affidato l'incarico di collaudatore a coloro che hanno partecipato alle procedure di gara. In nessun caso le attività di collaudo possono essere affidate al progettista.

Cfr. N.C.C.P. art. 102 co. 7 lett. d-bis)

E' compito del collaudatore redigere, insieme al rappresentante della ditta e ad un rappresentante dell'istituzione scolastica, il verbale di collaudo o il certificato di conformità per i servizi e per le forniture. Qualora l'esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell'incarico dovrà avvenire nel rispetto della normativa in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

Cfr. D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 art. 53

Cfr. D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39 art. 20

Art. 30

Split payment

Ai fini I.V.A. la stazione appaltante applica il regime del cosiddetto *split payment* introdotto dalla legge di stabilità 2015.

Cfr. L. 23 dicembre 2014, n. 190

Art. 31

Protezione dei dati personali

Per quanto concerne la protezione dei dati personali, la stazione appaltante si attiene al pieno rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196.